

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SICOMORO"

### ~ Titolo I - Disposizioni generali ~

**Art. 1. - Costituzione.** L'associazione denominata "Sicomoro" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c. L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 2. - Sede.** L'associazione ha sede in Como, Via Baserga n. 81 e può istituire sedi secondarie locali, in base alle future esigenze.

**Art. 3. - Oggetto e scopo.** L'associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità intende sostenere percorsi di discernimento vocazionale dei giovani in tutta la Diocesi di Como; in particolare, l'associazione si propone di accompagnare il discernimento vocazionale di giovani che scoprono in sé una prima ed iniziale intuizione in ordine ad una scelta di vita presbiterale; propone altresì di costituire alcune esperienze di vita fraterna volte ad una formazione cristiana, individuale e comunitaria entro cui discernere l'intuizione vocazionale dei giovani stessi, con l'ausilio di guide spirituali religiose ed educatori laici, al fine di formare, sostenere e promuovere le vocazioni sacerdotali di quei giovani non ancora in età per essere accolti presso il Seminario Maggiore. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 4. - Patrimonio.** Per il conseguimento degli scopi suddetti l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi: fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; contributi dello Stato e della Regione Lombardia e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia; contributi quote versati dai genitori dei giovani iscritti; elargizioni di altre associazioni o di terzi (persone fisiche od enti); donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

**Art. 5. - Bilancio.** L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa. Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del consiglio direttivo.

### ~ Titolo II - Gli associati ~

**Art. 6. - Associati.** Possono far parte dell'associazione tutte le persone, fin dall'età di anni quattordici, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri aderenti. Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori; sono sostenitori coloro che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

**Art. 7. - Diritti degli associati.** Gli associati ordinari hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'associazione, a ricoprire le cariche associative ed a partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Gli aderenti possono, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa; essi hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. La partecipazione corresponsabile degli aderenti alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa. Il diritto di voto in assemblea è personale ed il suo esercizio non può essere delegato; esso può essere esercitato a condizione di avere raggiunto gli anni diciotto di età. Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.

**Art. 8. - Doveri degli associati.** Gli associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale entro un mese dall'inizio dell'anno sociale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. In particolare, le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite; agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'associazione.

**Art. 9. - Richiesta di adesione.** La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'oggetto dell'associazione, del suo ordinamento associativo e del suo progetto, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e responsabile. Chiunque voglia aderire all'associazione deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Il consiglio direttivo esamina la richiesta entro un mese dal ricevimento e, a maggioranza, decide l'ammissione, comunicando eventualmente in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli associati. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; salvo per gli associati minori di età, per i quali l'adesione viene confermata ogni anno in ragione della progressiva crescita di consapevolezza dell'aderente stesso di partecipare alle attività dell'associazione. In tal caso, l'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte dell'associato minorenni, in persona degli aventi la patria potestà, e dell'associazione.

**Art. 10. - Recesso ed esclusione.** Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, nel caso in cui ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione. Il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recedere. La mancata conferma annuale entro il termine stabilito per il versamento della quota associativa comporta gli stessi effetti del recesso.

**Art. 11. - Esclusione.** L'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro un mese potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque

partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. "I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione."

### ~ Titolo III - Organi dell'Associazione ~

**Art. 12. - Organi dell'Associazione.** L'ente è costituito dai seguenti organi: assemblea generale; consiglio direttivo; Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere.

**Art. 13. - Assemblea generale.** L'assemblea generale è costituita da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa. L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi ultimo comma dell'art. 21 c.c.

**Art. 14. - Compiti dell'Assemblea.** I compiti devoluti all'assemblea sono: a) provvedere alla nomina del consiglio direttivo; b) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione; d) deliberare sulle modifiche al presente Statuto; e) approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione; f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio; g) deliberare quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

**Art. 15. - L'Assemblea.** Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto, salvo le limitazioni disposte nel regolamento. Ogni associato ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare per delega. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento nell'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 16. - Convocazione.** Gli associati sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun aderente, e mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

**Art. 17. - Il Consiglio Direttivo.** Il consiglio direttivo è costituito da cinque membri, di cui tre sono consiglieri di diritto, ovvero: 1) il Rettore del Seminario Vescovile di Como; 2) l'Animatore vocazionale del Seminario Vescovile di Como; 3) il Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Vocazioni di Como. I restanti consiglieri sono eletti direttamente dall'assemblea, eccetto i primi nominati nell'atto costitutivo; nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per le deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica; le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il consiglio stesso. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea. Compete al consiglio direttivo, inoltre, l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del consiglio direttivo e l'elezione del Segretario-Tesoriere, che può essere nominato tra i componenti del consiglio e anche al di fuori dello stesso. Il consiglio direttivo si occupa dello studio e della formulazione dei programmi e delle linee educative essenziali da mantenere nella formazione; della scelta e della composizione delle guide spirituali e degli educatori laici; ed in generale di ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'associazione. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni.

**Art. 18. - Il Presidente.** Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del consiglio direttivo stesso. Al Presidente spettano le seguenti facoltà: a) rappresentanza legale dell'associazione; b) convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea generale; c) direzione amministrativa dell'associazione; d) stipulazione dei contratti dell'associazione; e) rappresentanza dell'associazione in giudizio; f) sovrintendenza di tutti gli uffici dell'associazione; g) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al consiglio. Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

**Art. 19. - Il Segretario Tesoriere.** Il Segretario-Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i componenti del consiglio oppure anche al di fuori degli stessi: Spetta al Segretario-Tesoriere: a) redigere i verbali dell'assemblea del consiglio direttivo; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; c) tenere la contabilità ed i libri associativi; d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; e) tenere la cassa.

**Art. 20. - Scioglimento.** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

**Art. 21. - Disposizione generale.** Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.